



**Comune di Montecatini Val di Cecina
PROVINCIA DI PISA**

*Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo per lo
svolgimento di funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 113 del d.lgs. 18 aprile
2016, n.50*

Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 143 del 17.10.2018

CAPO I Principi generali

- Art. 1 - Destinazione del fondo
- Art. 2 - Destinatari
- Art. 3 - Costituzione gruppo di lavoro
- Art. 4 - Principi di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro
- Art. 5 - Modulazione del fondo
- Art. 6 - Esclusione dalla disciplina di costituzione del fondo
- Art. 7 - Suddivisione in lotti e contratti pluriennali
- Art. 8 - Centrali di committenza

CAPO II Fondo per lavori

- Art. 9 - Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo
- Art. 10 - Graduazione del fondo
- Art. 11 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

CAPO III Fondo per acquisizione di servizi e forniture

- Art. 12 - Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo
- Art. 13 - Condizioni per l'attribuzione dell'incentivo
- Art. 14 - Graduazione del fondo
- Art. 15 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

CAPO IV Norme comuni

- Art. 16 - Esclusione del personale dirigenziale dalla ripartizione dell'incentivo
- Art. 17 - Disciplina delle attività svolte in forma "mista"
- Art. 18 - Violazione degli obblighi di legge o di regolamento
- Art. 19 - Criteri di riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione
- Art. 20 - Principi in materia di valutazione
- Art. 21 - Articolazione delle funzioni
- Art. 22 - Sostituzione di un dipendente addetto alla struttura
- Art. 23 - Liquidazione dell'incentivo
- Art. 24 - Conclusione di singole operazioni
- Art. 25 - Liquidazione - limiti

CAPO V Disposizioni transitorie e finali

- Art. 26 - Campo di applicazione e disciplina transitoria

CAPO I

Principi generali

Art. 1

Destinazione del fondo

1. Le amministrazioni, all'interno del quadro economico di ogni intervento riferito a lavori, servizi e forniture, caratterizzato dal rispetto delle condizioni di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., di approvazione del Codice dei contratti pubblici, d'ora in poi all'interno del presente regolamento menzionato come "Codice", prevedono una quota massima del 2% sull'importo posto a base di gara, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.
2. Detto importo confluisce in un apposito fondo all'interno del quale la quota dell'80% ha destinazione vincolata a uno specifico progetto incentivante; la restante quota del 20% può essere considerata assieme ad altre quote per contribuire complessivamente agli obiettivi di legge secondo le modalità definite dall'amministrazione. Non sono ammessi, riguardo a tale ultima percentuale, utilizzi diversi da quelli previsti dalla legge.
3. L'ammontare delle risorse che alimentano il fondo è previsto nel progetto di fattibilità tecnico economica o qualora mancante, nei successivi livelli di progettazione, nel quadro economico dell'opera come definito nella normativa attuativa del Codice.
4. Per le acquisizioni di beni e servizi l'importo è stabilito nei relativi documenti di progetto.

Art. 2

Destinatari

1. La quota dell'80% di ciascun progetto è destinata ad incentivare l'attività dei soggetti, dipendenti dell'ente, che svolgono le funzioni tecniche richieste dall'art. 113, comma 2 del Codice.
2. Sono destinatari della quota del fondo incentivante i seguenti soggetti:
 - responsabile unico del procedimento;
 - soggetti incaricati della programmazione della spesa per investimenti;
 - soggetti che effettuano la verifica preventiva di progettazione di cui all'art. 26 del Codice;
 - soggetti incaricati della predisposizione degli atti di gara, e di controllo delle procedure di gara a termini degli artt. 32 e 33 del Codice;
 - soggetti incaricati della direzione dei lavori;
 - soggetti incaricati della direzione dell'esecuzione del contratto;
 - soggetti incaricati del collaudo tecnico amministrativo;
 - soggetti incaricati del collaudo statico;
 - soggetti incaricati della verifica di conformità;
 - i collaboratori dei suddetti soggetti.

Art. 3

Costituzione gruppo di lavoro

1. L'Ente, in relazione alla propria organizzazione, individua con apposito provvedimento del dirigente, o in sua assenza, del responsabile competente della spesa per lavori, servizi e forniture, nel rispetto delle norme sul conflitto di interessi, la struttura tecnico amministrativa destinataria dell'incentivo riferito allo specifico intervento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle funzioni dei collaboratori.
2. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato compresi nella struttura di cui al punto precedente.
3. In relazione agli adempimenti per ciascuno previsti, sono indicati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti di gara.
4. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.
5. Eventuali modifiche alla composizione della struttura in questione possono essere apportate dal dirigente o responsabile competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono imputate, e delle attività trasferite ad altri componenti la struttura in esame.
6. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.
7. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001. Il Dirigente che dispone l'incarico è tenuto ad accertare la sussistenza delle citate situazioni.

Art. 4

Principi di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta e al contributo apportato dai dipendenti coinvolti e motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura.
2. In caso di funzioni associate la suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro avviene secondo le regole del Comune Capofila.

Art. 5

Modulazione del fondo

1. Il fondo di ciascun intervento è costituito da una somma non superiore al 2% modulata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base di gara, iva esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione (e comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione), da riconoscere per le attività indicate dalla legge.

Art. 6

Esclusione dalla disciplina di costituzione del fondo

1. Non incrementano il fondo per le funzioni tecniche:
 - a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
 - b) i lavori in amministrazione diretta;
 - c) i lavori di importo inferiore a euro 40.000,00;
 - d) gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a euro 40.000,00;
 - e) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice a termini dell'art. 17;
 - f) i contratti per i quali non è prevista una procedura di gara ai sensi del Codice.

Art. 7

Suddivisione in lotti e contratti pluriennali

1. In caso di appalti divisi per lotti, la disciplina del presente regolamento si applica in relazione a ciascun lotto che sia qualificato come "funzionale" (art. 3, lett. qq), ovvero "prestazionale" (art. 3, lett. ggggg) del Codice.
2. In caso di contratti di durata pluriennale, ai fini dell'applicazione della disciplina del presente regolamento e della connessa incentivazione, si considera l'intero importo complessivo al netto di eventuali opzioni.

Art. 8

Centrali di committenza

1. In caso di attività svolta dalla centrale di committenza comunale (CUC), alla stessa è attribuito un incentivo in misura pari al 20% del fondo incentivante costituito dai soggetti che si avvalgono della CUC e comunque in misura non superiore al 20% di quanto previsto dal presente Regolamento.
2. La quota è assegnata su richiesta della Centrale che indichi le attività incentivabili tra quelle di cui all'art. 37 del Codice.
3. La quota assegnata alla Centrale è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'Ente le cui funzioni sono trasferite alla stessa Centrale.
4. I commi di cui sopra sono di immediata applicazione in quanto la fattispecie è già prevista nella convenzione vigente, costitutiva della CUC.

CAPO II
Fondo per lavori

Art. 9

Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo

1. Presupposto per la destinazione al fondo e successiva attribuzione dell'incentivo è l'inserimento dell'intervento nel programma annuale dei lavori pubblici.
2. Fermo restando quanto stabilito al precedente art. 6, per i lavori di importo inferiore a 100.000 euro per i quali non sussiste l'obbligo di programmazione, il presupposto e la successiva attribuzione dell'incentivo sono costituiti dalla previsione della spesa da destinare al fondo nel quadro economico del progetto oggetto di approvazione.

Art. 10

Graduazione del fondo

1. Ai fini della graduazione del fondo per i lavori viene fatto riferimento all'importo a base di gara.
2. La percentuale massima stabilita dal D.Lgs. 50/2016 è così graduata:

Opere e lavori					
Fasce	Fino a € 150.000	Sull'eccedenza da € 150.001 fino a € 500.000	Sull'eccedenza da € 500.001 fino a € 1.500.000	Sull'eccedenza da € 1.500.001 fino a € 5.000.000	Sull'eccedenza oltre € 5.000.000
Misura fondo	2,00%	1,85%	1,70%	1,55%	1,40%

Art. 11

Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono attribuiti fra i diversi ruoli del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nelle tabelle sottostanti, e definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere:

TABELLA 1 – PERCENTUALI DI RIPARTIZIONE PER FUNZIONI TECNICHE INCENTIVABILI

A	Responsabile unico del Procedimento e collaboratori	35%
B	Programmazione della spesa per investimenti	5%
C	Verifica preventiva della progettazione	5%
D	Predisposizione e controllo degli atti e delle procedure di gara	20%
E	Direzione Lavori	30%
F	Collaudo	5%

TABELLA 2 – RIPARTIZIONE DELLE PERCENTUALI IN RELAZIONE ALLA TIPOLOGIA DI INCARICO AFFIDATO ALL'INTERNO DELLE FUNZIONI TECNICHE INCENTIVABILI

A	Responsabile del Procedimento e collaboratori	35%
	rup	20%
	collaboratori tecnici	10%
	collaboratori amministrativi	5%
B	Programmazione della spesa per investimenti	5%
	responsabile della programmazione	3%
	collaboratori	2%
C	Verifica preventiva della progettazione	5%
	verificatore	3%
	collaboratori	2%
D	Predisposizione e controllo degli atti e delle procedure di gara	20%
	responsabile C.U.C./Ufficio unico gare	10%
	collaboratori	10%
E	Direzione Lavori	30%
	Direttore dei Lavori	10%
	Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione	7%
	Direttore operativo strutture	4%
	Direttore operativo impianti	4%
	Ispettori di cantiere	3%
	Altri collaboratori	2%
F	Collaudo (in caso di certificato di regolare esecuzione le percentuali relative al collaudo tecnico-amministrativo e ai collaboratori sono ridotte del 50%)	5%
	collaudatore tecnico-amministrativo	2%
	collaudatore statico	2%
	collaboratori	1%

2. La quota di incentivo relativa alla programmazione non viene attribuita per i lavori non soggetti a programmazione secondo quanto stabilito all'art. 21, comma 3 del Codice. Tale quota costituisce economia per l'Ente.

3. Qualora alcune figure di cui alle lettere E della tabella 2 non siano previste nell'atto di costituzione dell'Ufficio di Direzione dei Lavori, le relative aliquote ad esse spettanti costituiscono economia per l'Ente. Nel caso invece le attività ad essi attribuite siano svolte dal direttore dei lavori, le relative aliquote si cumulano a quella prevista per il direttore dei lavori stesso.

CAPO III

Fondo per acquisizione di servizi e forniture

Art. 12

Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo

1. Presupposto per la destinazione al fondo e successiva attribuzione dell'incentivo è l'inserimento dell'intervento nel programma biennale di forniture e servizi. Sono pertanto esclusi gli appalti di importo inferiore a 40.000,00 euro.

Art. 13

Condizioni per l'attribuzione dell'incentivo

1. Rappresentano condizioni necessarie ma non sufficienti per l'attribuzione dell'incentivo:

- a) non incorrere nelle fattispecie previste all'art. 6;
- b) il rispetto di quanto disciplinato all'art. 12;
- c) il rispetto dei contenuti progettuali di cui all'art. 23, comma 15 del Codice;
- d) la nomina del direttore dell'esecuzione del contratto quale soggetto diverso dal responsabile unico del procedimento, disposta nei soli casi stabiliti al paragrafo 10.2 della linea guida ANAC n. 3.

Art. 14

Graduazione del fondo incentivante

1. La graduazione della percentuale da destinare al fondo viene stabilita in relazione all'importo a base di gara dell'appalto, al netto di imposta sul valore aggiunto, secondo la tabella che segue:

Servizi e forniture					
Fasce	Fino alla soglia di cui all'art 35 comma 1 lett. c) del Codice	Sull'eccedenza dalla soglia di cui all'art 35 comma 1 lett. c) del Codice fino a € 1.000.000	Sull'eccedenza da € 1.000.001 fino a € 3.000.000	Sull'eccedenza da € 3.000.001 fino a € 5.000.000	Sull'eccedenza oltre € 5.000.000
Misura fondo	1,50%	1,35%	1,20%	1,05%	0,90%

Art. 15

Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono attribuiti fra i diversi ruoli nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, e definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere:

TABELLA 3 – PERCENTUALI DI RIPARTIZIONE PER FUNZIONI TECNICHE INCENTIVABILI

A	Responsabile unico del Procedimento e collaboratori	40%
B	Programmazione della spesa di investimento	5%
C	Predisposizione e controllo degli atti e delle procedure di gara	20%
D	Direzione dell'esecuzione del contratto	30%
E	Verifica di conformità	5%

TABELLA 4 – RIPARTIZIONE DELLE PERCENTUALI IN RELAZIONE ALLA TIPOLOGIA DI INCARICO AFFIDATO ALL'INTERNO DELLE FUNZIONI TECNICHE INCENTIVABILI

A	Responsabile del Procedimento e collaboratori	40%
	RUP	25%
	collaboratori	15%
B	Programmazione della spesa di investimento	5%
	responsabile della programmazione	3%
	collaboratori	2%
C	Predisposizione e controllo degli atti e delle procedure di gara	20%
	responsabile C.U.C./Ufficio unico gare	10%
	collaboratori	10%
D	Direzione dell'esecuzione del contratto	30%
	direttore dell'Esecuzione del Contratto	20%
	collaboratori	10%
E	Verifica di conformità (in caso di certificato di regolare esecuzione le percentuali sono ridotte del 50%)	5%
	verificatore	3%
	collaboratori	2%

2. La quota di incentivo relativa alla programmazione, non viene attribuita per i servizi e le forniture non soggetti a programmazione, secondo quanto stabilito all'art. 21, comma 3 del Codice. Tale quota essendo riferita alla sola spesa di investimento dall'art. 113 del Codice, non viene altresì attribuita nei casi di appalti di servizi e di forniture non riconducibili alla nozione di spesa di investimento secondo i principi contabili. In entrambi i casi si realizza economia per l'Ente.

CAPO IV

Norme comuni

Art. 16

Esclusione del personale dirigenziale dalla ripartizione dell'incentivo

1. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, ultimo periodo del D.Lgs. n. 50/2016 è escluso dalla ripartizione dell'incentivo il personale con qualifica dirigenziale.
2. Ove intere fasi siano realizzate completamente dal personale dirigenziale, le relative quote di incentivo costituiscono economia; ove invece, oltre al dirigente, partecipino alle prestazioni collaboratori che non rivestano tale profilo, gli stessi concorrono alla ripartizione della quota loro spettante definita agli artt. 11 e 15, tenendo conto delle attività svolte.

Art. 17

Disciplina delle attività svolte in forma "mista"

1. In caso di attività svolte da personale interno ed esterno all'Ente, la percentuale del compenso per i dipendenti interni è calcolata sulla base di quanto stabilito agli artt. 11 e 15 per le attività effettivamente svolte con esclusione di quelle affidate a soggetti esterni. Ove ciò non sia possibile sarà calcolata su base "teorica", quindi tenendo conto anche dell'apporto della figura esterna con la quota teoricamente a questa spettante.
2. Gli importi corrispondenti alle percentuali relative alle attività svolte da soggetti esterni incrementano la quota del fondo di cui all'art. 113, comma 2 del Codice.

Art. 18

Violazione degli obblighi di legge o di regolamento

1. I responsabili delle funzioni incentivate che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza sono esclusi dalla ripartizione dell'incentivo previsto dall'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 19

Criteri di riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

1. Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori, servizi e forniture si verifichino ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, per cause imputabili al personale incaricato di tale fase ed accertate dal dirigente competente della relativa spesa, a detto personale verrà corrisposto un incentivo decurtato del 50%.
2. Qualora si verifichino dei ritardi in sede di esecuzione del contratto, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 106 e 107 del Codice, l'incentivo riferito alla direzione lavori/direzione esecuzione del contratto ed al RUP ed ai loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata nella tabella allegata.
3. Qualora in fase di esecuzione del contratto non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 106 del Codice, ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori/direttore esecuzione contratto e suoi collaboratori, al

Responsabile del procedimento e al Collaudatore/Incaricato della verifica di conformità, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella tabella allegata.

Tipologia incremento	Misura dell'incremento	Riduzione incentivo
Tempi di esecuzione	Entro il 20% del tempo contrattuale	10%
	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	30%
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	50%
Costi di realizzazione	Entro il 20% dell'importo contrattuale	20%
	Dal 21% al 40% dell'importo contrattuale	40%
	Oltre il 40% dell'importo contrattuale	60%

Art. 20

Principi in materia di valutazione

1. L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote in tabella. Ai fini della attribuzione il responsabile tiene conto:

- del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è investito;
- della completezza della funzione svolta;
- della competenza e professionalità dimostrate;
- delle attività relazionali intercorse tra i soggetti facenti parte della struttura con il fine di assicurare la celerità e l'efficienza delle varie fasi del processo.

2. Gli elementi che incidono sulla valutazione da parte del responsabile ai fini dell'attribuzione della misura dell'incentivo, contengono adeguate motivazioni.

3. Il riepilogo annuale dei provvedimenti di liquidazione è trasmesso dai dirigenti/responsabili al Sindaco e al Nucleo di valutazione per quanto di rispettiva competenza.

Art. 21

Articolazione delle funzioni

1. Qualora una funzione venga svolta da più figure, compete alla figura principale attestare il ruolo e il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla funzione, e proporre, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.

2. In assenza di collaboratori o altre figure richieste per l'attività specifica, la totalità della quota viene corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.

Art. 22

Sostituzione di un dipendente addetto alla struttura

1. Nella circostanza motivata di sostituzione di un dipendente addetto alla struttura, il subentrante

acquisisce il diritto all'incentivo in proporzione all'attività svolta come attestato dalla figura di riferimento ovvero dal dirigente o responsabile del servizio.

Art. 23

Liquidazione dell'incentivo

1. La liquidazione del compenso è effettuata, nel rispetto delle norme sul conflitto di interesse, dal dirigente competente della relativa spesa, o in sua assenza, dal responsabile apicale di riferimento, su proposta del Responsabile unico del Procedimento, allegando alla stessa una scheda per ciascun dipendente addetto alle singole funzioni, contenente almeno:

- le attività da svolgere e le attività effettivamente svolte;
- la percentuale realizzata;
- i tempi previsti e i tempi effettivi;
- i costi previsti e i costi effettivi;
- quantificazione dell'incentivo.

2. La liquidazione dell'incentivo avviene a conclusione delle singole attività oggetto di premialità, tenuto conto che le attività di programmazione, verifica del progetto e parte delle attività del RUP sono liquidabili a seguito dell'avvio delle procedure di scelta del contraente, nei limiti degli importi definiti nella fase di progettazione e conservati nelle determinazioni di prenotazione e di impegno di spesa e nella contrattazione decentrata integrativa. A tal fine i soggetti di cui al comma 1 provvedono a programmare annualmente l'importo delle risorse necessarie ad alimentare il fondo di predetta contrattazione nonché richiedere, se necessario, l'applicazione del risultato di amministrazione conservato e vincolato a tal fine.

3. La liquidazione, predisposta secondo quanto determinato ai commi 1 e 2, è rimessa all'ufficio del personale per gli adempimenti di natura retributiva e per quelli stabiliti dalla contrattazione decentrata integrativa.

4. Ai fini di semplificare ed ottimizzare i processi amministrativi, si provvede alla liquidazione per importi almeno pari ad euro 1.000,00 o inferiori, solo se afferenti alla liquidazione complessiva del singolo progetto iniziale.

Art. 24

Conclusioni di singole operazioni

1. Le prestazioni sono da considerarsi rese:

- a) per la programmazione della spesa per investimenti, con l'emanazione del relativo provvedimento;
- b) per la verifica dei progetti, con l'invio al RUP della relazione finale di verifica;
- c) per le procedure di bando, con la determina di aggiudicazione;
- d) per l'esecuzione dei contratti in caso di forniture e servizi con l'emissione del certificato di ultimazione delle prestazioni;
- e) per la responsabilità e direzione lavori, con l'emissione del certificato di ultimazione lavori;
- f) per il collaudo, con l'emissione del certificato di collaudo finale o con il certificato di regolare esecuzione, ove previsto;
- g) per la verifica di conformità, con l'emissione del certificato di verifica della conformità o con il certificato di regolare esecuzione, ove previsto.

Art. 25

Liquidazione - limiti

1. Gli incentivi complessivamente corrisposti in un anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, relativi ad incarichi eseguiti non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo. Per trattamento annuo lordo si intende il trattamento fondamentale e il trattamento accessorio di qualunque natura, fissa e variabile, escluso quello derivante dagli incentivi medesimi.
2. Qualora gli incentivi calcolati sulla base del presente articolo eccedano il limite di cui al comma precedente le relative eccedenze non potranno essere corrisposte negli anni successivi e costituiscono economie per l'amministrazione.

CAPO V

Disposizioni transitorie e finali

Art. 26

Campo di applicazione e disciplina transitoria

1. Per le attività svolte a decorrere dalla data di entrata in vigore del Codice e fino alla data di approvazione del presente Regolamento, sarà possibile procedere alla costituzione del Fondo e alla liquidazione dell'incentivo, alle condizioni e con le modalità riportate nel presente Regolamento, solo ove il relativo finanziamento sia stato previsto nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo Progetto o programma di acquisizioni.
2. E' esclusa in ogni caso l'applicabilità del Regolamento per le attività connesse a contratti già sottoscritti alla data di entrata in vigore del Codice.
3. Il presente regolamento abroga la precedente disciplina regolatrice della materia di cui trattasi.